

**REGOLAMENTO (UE) 1305/2013**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020**

**Piano di Azione Locale**

**SICANI**

**AZIONE GAL 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D***”*

(Sottomisura del PSR attivata 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”)

**ALLEGATO 1**

**SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO**



**AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA**

**SICILIA CENTRO OCCIDENTALE**

**Sede centrale**: C/da Pietra Nera   
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)  
tel./fax: +39 0922 1832854

mobile: +39 339 5813644

**Sede distaccata**: c/o Palazzo De Cordova

via San Vito, 17  
Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R. 90033 Chiusa Sclafani (PA)  
 P.S.R. Sicilia 2014 - 2020 e-mail: [info@galsicani.eu](mailto:info@galsicani.eu) tel./fax: +39 091 9865606 p.iva: 02570390845 mobile: +39 3375931593

**ACCORDO DI PARTENARIATO**

**Titolo del progetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Acronimo** **del progetto:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’anno \_\_\_\_il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra i seguenti:

**(Denominazione Partner)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale [*se diverso da persona fisica*] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito denominato **Capofila**

**E**

**(Denominazione Partner)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/Partita IVA/CUAA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_, nella persona del proprio rappresentante legale [*se diverso da persona fisica*] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (PROV.) \_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**(Altri partner)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito denominati **Partner** o, collettivamente, “**costituendo Partenariato**”

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, in GUUE n. 74 del 14/03/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte dalla Rete Rurale Nazionale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

il PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e successivamente con Decisione C(2016) 8969 finale del 20/12/2016 che ne ha approvato la versione 2.1 adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, modificato con Decisione di esecuzione CE C(2017) n. 7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 30 gennaio 2018, che ne approva la versione 4.0.;

le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del

30/03/2016 e s.m.i.;

il D.D.G. n. 1687 del 21/06/2017 di selezionate del Gruppo di Azione Locale Sicani e il Piano di Azione Locale Sicani approvato con D.D.G. n. 2835 del 3/10/2017;

Convenzione stipulata in data 18/05/2018 tra il GAL Sicani e la Regione Siciliana, con la quale il GAL viene designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Sicani.

le Linee Guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020 –Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24/07/2018;

le Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR SICILIA 2014/2020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018.

la delibera del Cda del Gal Sicani del 17/04/2020 e successiva del 22/06/2020, che approvano il bando e i relativi allegati dell’azione 2.2.1 “**creazioni di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali c e d”**  che attiva la sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” del PSR Sicilia 2014-2020;

**PREMESSO CHE**

* coerentemente con le indicazioni della Commissione europea contenute nelle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” (versione aggiornata Dicembre 2014) e con quanto stabilito nel bando pubblico dell’azione Gal 2.2.1, coloro che intendono partecipare al predetto avviso pubblico in qualità di costituendo partenariato sono tenuti a disciplinare i rapporti fra loro tramite la sottoscrizione di uno specifico accordo;
* i sottoscrittori del presente accordo intendono presentare una domanda di sostegno nell’ambito del bando pubblico relativo all’azione Gal 2.2.1 per avviare le forme di cooperazione previste dal predetto bando, nonché, in caso di ammissione a finanziamento, predisporre la documentazione necessaria alla costituzione del partenariato;
* i sottoscrittori dell’accordo intendono col presente atto formalizzare e disciplinare i reciproci impegni, compiti e responsabilità in relazione alla partecipazione al bando pubblico di attuazione dell’azione 2.2.1, nonché individuare tra loro un soggetto Capofila al quale conferire mandato con rappresentanza, secondo quanto stabilito all’art. 12 “Impegni e obblighi del beneficiario” del bando.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 – ASSUNZIONE DELLE PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**ARTICOLO 2 – OGGETTO**

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del costituendo partenariato, individuando i reciproci compiti e responsabilità ai fini della partecipazione al bando dell’azione Gal 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D”.

**ARTICOLO 3 – DURATA**

Il presente atto impegna le parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il \_\_\_\_\_\_, fatti salvi eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per il Gal Sicani.

Il presente accordo decadrà nel caso in cui la domanda di sostegno che sarà presentata nell’ambito del bando pubblico relativo all’azione Gal 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” non sarà oggetto di concessione di sostegno.

**ARTICOLO 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Capofila e i Partner si impegnano, in caso di concessione del sostegno, a:

* costituirsi in una delle forme giuridiche previste agli artt. 3 e 4 del bando dell’azione 2.2.1, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
* avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione al Gal Sicani;
* mantenere le condizioni di ammissibilità e i requisiti che hanno determinato l’attribuzione del punteggio di selezione, tra cui la presenza di almeno una impresa del settore agricolo;
* implementare le azioni previste nel progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato, nonché nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza;
* a rispettare le modalità e i tempi stabiliti nel progetto per la realizzazione e la gestione delle attività ivi previste, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascuno di loro.

In caso di costituzione formale del partenariato, le parti riconoscono sin d’ora al soggetto che sarà nominato legale rappresentante del partenariato il compito di realizzare le attività progettuali in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel progetto. In generale, il legale rappresentante del partenariato dovrà garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, e garantire l’interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l’intera durata del progetto. In particolare, sarà tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l’efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso.

Nello specifico, il legale rappresentante:

1. rappresenterà tutti i partner di progetto e sarà l’interlocutore di riferimento davanti al Gal Sicani e all’Organismo Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
2. presenterà eventuali domande di variante al progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel bando dell’azione Gal 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D”;
3. curerà i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che sarà tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il Gal Sicani;
4. in caso di applicazione di sanzioni amministrative, riduzioni o esclusioni, sarà responsabile secondo quanto disposto nell’art. 30 “Controlli e sanzioni” del bando dell’azione Gal 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D”;
5. garantirà il coordinamento del progetto, garantendo ai partner di concorrere, ciascuno per le proprie funzioni, alla realizzazione degli obiettivi progettuali, assicurando interazione e confronto costante tra loro per l’intera durata del progetto;
6. sarà tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del Gal Sicani;
7. garantirà il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornirà ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l’attuazione delle attività;
8. assicurerà il coordinamento finanziario e sarà il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione; a tal fine, sarà responsabile della presentazione della documentazione prevista all’art. 15 del bando dell’azione 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” del PAL Sicani;
9. predisporrà e invierà all’Organismo pagatore le domande di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner, provvedendo alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento e la rendicontazione della spesa;
10. in caso di accertamento di sanzioni amministrative, riduzioni e/o esclusioni, ne darà comunicazione tempestiva ai partner interessati, per il seguito degli adempimenti di competenza;
11. faciliterà le attività di controllo, documentale e in loco, delle autorità competenti, curando la predisposizione della documentazione necessaria da parte dei Partner;
12. conserverà presso la sede legale del partenariato la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) e di tutta la documentazione relativa al progetto almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo.

**ARTICOLO 5 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA**

Il Capofila è tenuto a presentare la domanda di sostegno nel rispetto di quanto stabilito nel bando dell’azione 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” del PAL Sicani ed è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato.

Il Capofila è tenuto ad adoperarsi per garantire che, in caso di ammissione a finanziamento, il partenariato si costituisca in una delle forme giuridiche previste all’art. 3 e 4 del bando dell’azione 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D”, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risulta collocato in posizione utile.

È il referente del progetto di cooperazione nei rapporti con il Gal Sicani, anche in nome e per conto degli altri partner, con i quali cura i rapporti e le comunicazioni anche in merito a quelle intercorse con il Gal Sicani.

Il Capofila è tenuto, tra l’altro, a garantire il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti che hanno determinato l’autoattribuzione del punteggio di selezione.

**ARTICOLO 6 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER**

Ogni Partner si impegna a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, garantendo il coordinamento amministrativo e finanziario con il Capofila e con gli altri Partner.

In particolare, ad ogni partner compete di informare tempestivamente il Capofila di qualsiasi circostanza che possa compromettere l’attuazione del progetto e comunicare le misure eventualmente adottate, o da adottare, per attuare e concludere le attività di propria competenza.

I partner stabiliscono che, in caso di ammissione a finanziamento e conseguente costituzione del partenariato, ciascuno di loro dovrà inoltre:

* rispettare le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato e del progetto;
* partecipare attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività progettuali e del modello tecnico organizzativo adottato per la cooperazione
* trasmettere al legale rappresentante del partenariato tutta la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta;
* provvedere al tempestivo versamento di somme accertate come indebitamente percepite e degli eventuali interessi di mora al legale rappresentante del partenariato, per la successiva restituzione all’Organismo pagatore;
* rendersi disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione dei controlli e fornire al legale rappresentante del partenariato tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai fini dei controlli.

**ARTICOLO 7 – CONFIDENZIALITÀ**

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

**ARTICOLO 8 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE**

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati nei precedenti articoli 4, 5 e 6, il Capofila, con atto scritto da inviarsi tempestivamente, deve richiedere al partner responsabile di interrompere immediatamente il comportamento inadempiente, dandone contestuale comunicazione agli altri partner. Qualora l’inadempimento perduri oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri partner e all’unanimità, di escludere il partner inadempiente dal gruppo di cooperazione, fermo restando l’obbligo di sostituire tale soggetto con altro analogo in modo da garantire l’attuazione delle attività progettuali di competenza. Il partner subentrante dovrà mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Nel caso in cui dall’inadempimento del partner derivino conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell’intero progetto, il Capofila, in accordo con gli altri partner e all’unanimità, può pretendere un indennizzo.

Il cambiamento della composizione del partenariato deve essere oggetto di domanda di variante, secondo quanto stabilito nell’art. 22 del bando dell’azione 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” del PAL Sicani.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Capofila I Partner**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_